

Legge Regionale

**“Promozione e valorizzazione delle Università Campane”**

**Napoli, 3 dicembre 2004**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

dei Repubblicani democratici,

dott. Giuseppe Ossorio ed Altri

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale, promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura umanistica e scientifica, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

Preserva e sostiene i luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Favorisce l'interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio e il miglioramento della qualità della vita.

Opera affinché si creino e si potenzino reti di eccellenze e aumentino gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale.

2. A tal fine, la Regione:

- a) promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle Università operanti sul territorio regionale;
- b) promuove l'attivazione di percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento;
- c) promuove le azioni di raccordo tra gli Atenei e il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;
- d) favorisce la promozione e la diffusione dell'offerta del sistema universitario campano sia a livello nazionale che internazionale;
- e) promuove la realizzazione e il consolidamento della rete degli Atenei locali;
- f) favorisce gli investimenti e le innovazioni sulla qualità dei servizi e della didattica, frontale e a distanza;
- g) favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale operante negli Atenei;
- h) sostiene il recupero, la conservazione e l'accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli Atenei;
- i) sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo e al recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione.

## **Art. 2**

### **Strumenti**

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, la Regione, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento degli Atenei della Campania, si dota di uno strumento di programmazione e gestione denominato *Programma Triennale degli Interventi*.

A tale scopo la Regione istituisce il *Comitato di Indirizzo e Programmazione* di cui al successivo articolo 3.

2. Sono modalità e strumenti della programmazione:

- a) il finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonché di dottorati di ricerca;
- b) l'istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di *master*;
- c) l'adeguamento delle risorse delle Università, ivi comprese quelle per strutture, servizi e personale universitario;
- d) gli accordi di programma tra Ministero, Atenei e altri soggetti pubblici e privati;
- e) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative co-finanziate dall'Unione Europea o da soggetti terzi pubblici e privati.

3. *Il Programma Triennale degli Interventi* si articola in *Piani Attuativi Annuali*.

## Art. 3

### Comitato di Indirizzo e Programmazione

1. *Il Comitato di Indirizzo e Programmazione*, presieduto dall'Assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica, è composto da tre docenti universitari ordinari, di cui uno, con funzioni di Vice Presidente, è indicato dall'Ufficio di Presidenza della VI Commissione Consiliare.
2. *Il Comitato di Indirizzo e Programmazione* è formato da tre docenti universitari ordinari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici, e dura in carica cinque anni.
3. La nomina dei componenti il suddetto *Comitato* è di competenza della Giunta Regionale che delibera su proposta dell'Assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica.
4. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente art. 1, *Il Comitato di Indirizzo e Programmazione* redige il *Programma Triennale degli Interventi*, con le modalità e gli strumenti indicati al comma 2 del precedente art. 2.
5. All'atto dell'accettazione della nomina, e nel corso dell'espletamento del mandato, i tre docenti universitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di Rettore, Presidenti di Polo, Preside di Facoltà, o altri incarichi di direzione accademica.

## **Art. 4**

### **Articolazione del Programma Triennale degli Interventi**

1. Il *Programma Triennale degli Interventi* individua:

- a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;
- b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario preventivato e rapportato ai *Piani Attuativi Annuali*;
- c) le fonti finanziarie ed il tasso di co-finanziamento per ciascun intervento a carico dei singoli Atenei;
- d) i criteri oggettivi di priorità e di valutazione utilizzabili per la concessione dei finanziamenti coerentemente alla normativa nazionale vigente in materia di valutazione degli atenei.

## Art. 5

### **Modalità di approvazione del *Programma Triennale degli Interventi***

1. L'Assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica, entro e non oltre il termine del 31 marzo antecedente al primo anno di ciascun triennio, acquisito il parere del Comitato Regionale di Coordinamento degli Atenei della Campania, sottopone alla Giunta Regionale il *Programma Triennale degli Interventi* redatto dal *Comitato di Indirizzo e Programmazione*. La Giunta Regionale adotta il *Programma Triennale degli Interventi* con proposta di deliberazione al Consiglio regionale.

2. La competente Commissione Consiliare conclude l'esame del suddetto *Programma* entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione e, comunque, non oltre il 30 aprile. Decorso tale termine il *Programma* si intende, in ogni caso approvato ed è posto all'ordine del giorno del primo Consiglio Regionale ordinario.

Il Consiglio Regionale entro e non oltre il 30 maggio delibera sul *Programma*. Decorso tale termine il *Programma Triennale degli Interventi* si intende, in ogni caso, definitivamente approvato.

## Art. 6

### **Articolazione e Modalità di approvazione dei *Piani Attuativi Annuali***

1. I *Piani Attuativi Annuali* sono predisposti dal *Comitato di Indirizzo e Programmazione*, in sintonia con il Comitato Regionale di Coordinamento degli Atenei, entro e non oltre il 31 giugno di ciascun anno. I *Piani* sono articolati nelle cinque aree previste dall'art. 2, comma 2, e sono realizzati dalle Università operanti sul territorio regionale. I suddetti *Piani* sono disciplinati da apposito Regolamento di attuazione, approvato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge regionale.
2. I *Piani Attuativi Annuali* contengono gli interventi programmati, coerentemente agli obiettivi dell'art. 2, raggruppati in tre Aree denominate:
  - Area di sistema per le attività previste dai comma a), b) ;
  - Area dei servizi per le attività previste dai comma c),d) ;
  - Area del patrimonio per le attività previste dal comma e).
3. I *Piani Attuativi Annuali*
  - Definiscono i criteri di priorità e di valutazione coerentemente alla normativa nazionale di riferimento;
  - Ripartiscono percentualmente per ciascuna Area i finanziamenti programmati nel triennio;
  - Disciplinano, d'intesa con il Comitato regionale di Coordinamento degli Atenei, i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti.
4. I *Piani Attuativi Annuali* sono approvati dalla Giunta regionale entro e non oltre il 15 luglio dello stesso anno, ed avviati dalle Università, operanti sul territorio regionale, entro e non oltre il successivo 31 luglio, affinché siano resi tempestivamente esecutivi all'inizio dell'anno accademico.

## **Art. 7**

### **Attuazione del Programma Triennale degli Interventi**

1. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica delibera le iniziative previste dal *Programma Triennale degli Interventi* ed approva i *Piani Attuativi annuali*.
2. I soggetti beneficiari sono le Università operanti sul territorio regionale.
3. I risultati conseguiti dalla *Programmazione Triennale degli Interventi* e dai *Piani Attuativi Annuali* sono oggetto di valutazione mediante criteri oggettivi. Le procedure operative articolate per piani e aree saranno disciplinate dal Regolamento attuativo.

## **Art. 8**

### **Revisione del *Programma Triennale degli Interventi***

1. Le varianti al *Programma Triennale degli Interventi*, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento, seguono l'iter di approvazione previsto dal precedente art. 5.
2. La Legge di Bilancio o le successive variazioni di Bilancio prenderanno atto degli adeguamenti necessari, a seguito delle varianti intervenute al *Programma Triennale degli Interventi*.

## **Art. 9**

### **Avvio della programmazione**

1. Il primo *Programma Triennale di Interventi* in materia di Università sarà redatto nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente Legge nelle modalità previste dal precedente art. 5.
2. L'Assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del *Programma Triennale degli Interventi*, avvia l'attuazione del primo *Piano Attuativo Annuale* del triennio predisposto, con le modalità previste dal precedente art. 6.

## **Art. 10**

### **Norma finanziaria**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge per il triennio 2004/2006, quantizzato in 150.000.000 di Euro, si farà fronte con ulteriore imputazione della spesa sulle risorse dell'U.P.B. 3.10.28, di pertinenza della Ricerca Scientifica, del Bilancio pluriennale di riferimento.
2. All'onere dell'esercizio finanziario 2004, quantizzato in 50.000.000 di Euro, si provvede, in termini di competenza e di cassa, con le risorse dell'U.P.B. 3.10.28, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'U.P.B. 7.29.65, relativo al Fondo globale, che si riduce di pari importo.
3. Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio, finanziando il relativo U.P.B.

## **Art. 11**

### **Norme finali**

1. Il Regolamento attuativo disciplina i tempi e le modalità di realizzazione e di valutazione del programma triennale degli interventi e dei *Piani* annuali.
2. Il Regolamento attuativo è approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall'approvazione del primo *Programma Triennale degli Interventi*.

## **Art.12**

### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 dicembre 2004

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Strumenti

Art. 3 - Comitato di Indirizzo e Programmazione

Art. 4 - Articolazione del Programma Triennale degli Interventi

Art. 5 - Modalità di approvazione del Programma Triennale degli Interventi

Art. 6 - Articolazione e Modalità dei Piani Attuativi Annuali

Art. 7 - Attuazione del Programma Triennale degli Interventi

Art. 8 - Revisione del Programma Triennale degli Interventi

Art. 9 - Avvio della programmazione

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Norme finali

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza